

VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA

D.P.R. 462/01 del 22/10/2001

Spettabile Cliente,

L'obiettivo di questa breve informativa è quella di offrire una sintesi su come è cambiato il panorama legislativo sulle verifiche di legge degli impianti di Terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo di esplosione e negli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, **OBBLIGATORIE** dal 1955 con l'entrata in vigore del DPR 457 e ribadite nel DPR 462 del 2001.

Questi decreti e leggi parlano di "Datore di lavoro", quindi sono soggetti alle verifiche periodiche tutte quelle attività che nel normale svolgimento del proprio lavoro fanno uso di lavoratori. Un solo dipendente è sufficiente affinché vi sia l'obbligo della verifica.

Il datore di lavoro è obbligato, ai sensi del D.Lgs. 81/08, a tenere sempre in perfetto ordine il proprio impianto elettrico eseguendo una regolare manutenzione con **cadenza annuale** da parte del proprio elettricista di fiducia sugli impianti di messa a terra, sugli impianti di protezione scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione. Suddetta manutenzione deve essere effettuata periodicamente e i suoi esiti devono essere trascritti su un registro delle verifiche.

Queste verifiche manutentive obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 81/08 possono essere effettuata da un professionista o da un installatore di fiducia abilitato alla realizzazione degli impianti elettrici, ai sensi del D.M.37/08 (ex legge 46/90), tramite il proprio responsabile tecnico, oppure da tecnici abilitati all'esercizio della professione dai rispettivi albi e, quindi, ingegneri o periti industriali, ovviamente esperti nel settore elettrico.

Le sopracitate **verifiche manutentive** non devono essere confuse con le **verifiche di legge** secondo il DPR 462.

Le verifiche ispettive di legge previste dal D.P.R. 462/01 sono effettuate dagli enti statali Asl\Arpa\Ispesl oppure da ORGANISMI ABILITATI dal ministero. La periodicità di queste verifiche dipende dal tipo di impianto soggetto alla verifica stessa.

La periodicità è **quinquennale** per gli impianti di terra e per i dispositivi contro le scariche atmosferiche installati in luoghi ove non sono presenti particolari rischi elettrici (luoghi “ordinari”) e **bien-nale** per gli impianti di terra e per i dispositivi contro le scariche atmosferiche installati ad esempio in: cantieri, locali adibiti ad uso medico, in luoghi a maggior rischio in caso di incendio, in ambienti con pericolo di esplosioni.

Tutte le prove e verifiche sopra citate vanno raccolte in un apposito registro, debitamente compilato dal tecnico esecutore delle prove stesse, il quale si assume la responsabilità di ciò che dichiara, timbrando e firmando il registro stesso.

Questo registro va tenuto a disposizione, in azienda, per eventuali controlli ispettivi da parte degli organismi preposti alla verifica delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Esso serve anche a tutela del proprietario dello stabile e/o responsabile dell’ambiente di lavoro, il quale ha un documento che attesta che il suo impianto è in perfetta efficienza.

La compilazione del registro deve essere effettuata con scadenza ANNUALE.

In conclusione, dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, tali verifiche, diventate obbligatorie per legge, devono essere eseguite con la periodicità definita dalla norma onde evitare infortuni ai lavoratori dipendenti e sanzione economiche e penali per il datore di lavoro.

Per ogni informazione non esiti a contattarci. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e disponibili per una offerta adeguata alle Vostre esigenze.

Gallarate, lì 02/09/2013

Astra s.r.l.